

Allegato "D" al n. 9432 rep. e n. 6559 racc.

STATUTO

"FRIULI INNOVAZIONE-SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA"

Art. 1 -DENOMINAZIONE

1.1 È costituita, ai sensi degli artt. 2615-ter e 2463 ss. c.c., la società consortile a responsabilità limitata denominata "Friuli Innovazione-Società Consortile a responsabilità limitata", per trasformazione del Consorzio costituito ai sensi dell'art. 2612 c.c.

Art. 2 -SEDE

2.1 La Società ha sede legale in Udine.

2.2 L'organo amministrativo potrà istituire uffici secondari e unità operative esterni, nonché rappresentanze anche all'estero.

Art. 3 -DURATA

3.1 La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata per delibera dell'Assemblea.

Art. 4 -OGGETTO

4.1 La Società, senza fini di lucro, svolgerà principalmente attività di supporto alla ricerca industriale e applicata, di sviluppo sperimentale, e di diffusione dei risultati di ricerca anche mediante la formazione, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie.

4.2 Essa svolgerà inoltre attività esterna nei limiti in cui è necessaria all'attuazione degli scopi pubblicistici.

4.3 La Società ha lo scopo di favorire la ricerca industriale e applicata, lo sviluppo tecnologico ed il loro collegamento con la realtà applicativa attraverso il proficuo rapporto con il sistema produttivo e dei servizi. In questo contesto la Società, in coerenza con la sua funzione eminentemente pubblicistica di veicolo delle Istituzioni territoriali, regionali e nazionali per la promozione dello sviluppo tecnologico e della ricerca scientifica, si porrà come struttura neutrale, al fine di favorire il conseguimento di obiettivi comuni attraverso sinergia tra il pubblico e il privato, garantendo la parità di trattamento tra i vari soggetti.

4.4 Ai sensi dell'art. 8.2, la Società mantiene la maggioranza del capitale sociale in mano pubblica. I soci industriali non godono di accesso privilegiato a servizi di ricerca né ai risultati dell'attività di ricerca.

4.5 La Società reinveste tutti gli eventuali utili nelle attività di supporto alla ricerca industriale e applicata, nella diffusione e nel trasferimento dei risultati della stessa o nell'insegnamento.

4.6 Eventuali attività di natura economica, estranee a quelle indicate al primo comma, vengono chiaramente distinte, con separata evidenza contabile dei costi e dei finanziamenti relativi alle attività economiche e non economiche.

4.7 Obiettivi principali della Società sono:

- svolgere attività di studio e di supporto alla ricerca industriale e promuovere l'evoluzione tecnologica e la ricerca in un contesto di collaborazione e sviluppo delle sinergie con le imprese pubbliche e private interessate e in grado di apportare specifiche conoscenze ed esperienze;

- favorire, in conformità agli obiettivi pubblicistici delle Istituzioni pubbliche di cui costituisce emanazione, il trasferimento alle imprese delle conoscenze tecniche e scientifiche sviluppate all'interno di centri di ricerca, nel rispetto del principio di non discriminazione e in ogni caso sulla base di un regolamento di utilizzo predeterminato;
- rispondere alle esigenze di innovazione provenienti dal mondo produttivo, promuovere l'imprenditorialità innovativa e diffondere la cultura dell'innovazione;
- promuovere il raccordo tra ricerca pubblica e ricerca industriale privata;
- favorire la diffusione e l'internazionalizzazione del modello di raccordo fra ricerca pubblica e ricerca industriale proprio della Società in altre aree economiche italiane ed estere.

4.8 Obiettivi intermedi, finalizzati al conseguimento dell'oggetto sociale sono:

- a) promuovere e costituire laboratori di eccellenza e centri di competenza in settori scientifici e tecnologici strategici;
- b) promuovere il collegamento tra il tessuto economico e le imprese, l'Università, gli Enti e i centri di ricerca e sviluppo pubblici e privati a livello regionale, nazionale e internazionale, nell'ambito dei progetti e servizi di interesse strategico per il sistema economico, finalizzati all'innovazione, al trasferimento di tecnologie e conoscenze e alla ricerca applicata;
- c) svolgere attività di studio, di informazione, nell'ambito di azioni riguardanti l'innovazione, il trasferimento di tecnologie e conoscenze e la ricerca applicata sia a livello locale che nazionale ed internazionale;
- d) favorire il trasferimento dei risultati della ricerca, operando in stretta collaborazione con i centri di ricerca da un lato, e le associazioni di categoria, i consorzi di imprese e gli imprenditori dall'altro, incentivando anche azioni di "startup" e di "spin-off" che coinvolgano sia il mondo della ricerca sia il mondo dell'impresa;
- e) promuovere e attivare, anche partecipando alla gestione, la creazione di centri di innovazione tecnologica, parchi scientifici e tecnologici ed incubatori d'impresa;
- f) assistere imprese, Enti ed Istituzioni nei rapporti con gli organismi regionali, nazionali ed internazionali ed in particolare con l'Unione Europea, nell'ambito delle finalità statutarie;
- g) promuovere e attivare, anche partecipando alla gestione, laboratori misti (centri di ricerca-impresa) che rispondano alle esigenze del sistema delle imprese, e che consentano di realizzare una collaborazione tra il sistema ricerca e l'impresa per realizzare efficacemente l'azione di trasferimento tecnologico;
- h) favorire l'attivazione, anche mediante la stipula di convenzioni, di iniziative che permettano la formazione e l'insediamento di nuove attività, in particolare attraverso "spin-off" della ricerca e il mondo dell'impresa, che sviluppino, utilizzino e diffondano l'alta tecnologia;
- i) sviluppare e gestire sistemi informativi multimediali per la diffusione dell'innovazione;
- j) promuovere e curare direttamente l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività di formazione professionale e di aggiornamento ad alta specializzazione, rivolte in particolare a soddisfare le esigenze di qualificazione delle amministrazioni pubbliche, degli imprenditori e del personale delle aziende in ordine alle innovazioni di prodotto e di processo, ma anche a favorire la formazione e la specializzazione di giovani in settori ad alta qualificazione;

k) compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare, finanziaria e ogni altra iniziativa, necessaria per il raggiungimento delle finalità statutarie e gli scopi pubblicitari delle Istituzioni da cui promana.

4.9 Con riguardo alla funzione pubblicitaria della Società, di cui è evidenza la circostanza che la stessa costituisce struttura operativa volta all'attuazione di scelte di amministrazione pubblica nella materia di cui al presente statuto, e particolarmente con riguardo al fatto che la stessa utilizza anche fondi e risorse pubbliche provenienti dai soci o da altre istituzioni pubbliche, ogni forma di trasferimento di beni, servizi, tecnologie o utilità alle imprese dovrà essere effettuata a un prezzo pari al valore di mercato, o nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato tempo per tempo vigente.

Art. 5 - CAPITALE SOCIALE

5.1 Il capitale sociale è di Euro 3.696.000,00 (tremilioneicentonovantaseimila virgola zero zero), interamente versato, ed è diviso, ai sensi di legge, in quote, in seguito anche denominate "quote consortili". La quota consortile è stabilita in Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) o multipli.

5.2 È consentito il finanziamento da parte dei soci e la raccolta del risparmio presso i soci nei limiti e con le modalità consentite dall'art. 11 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia) e dalla correlata normativa secondaria, ovvero con quei limiti e con quelle modalità previsti dalla normativa vigente pro-tempore.

5.3 In caso di sottoscrizione di nuove quote da parte di soci e di terzi, potrà essere richiesto il versamento di un sovrapprezzo determinato tenendo anche conto della situazione patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

5.4 Tale sovrapprezzo dovrà essere determinato dall'Organo di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea che autorizzerà l'aumento delle quote o l'ingresso di nuovi soci con la maggioranza dei due terzi delle quote, come stabilito dall'art. 9.9, richiamato dall'art. 16.

5.5 Ai sensi dell'art. 2468, comma 2, secondo periodo, c.c., le partecipazioni dei soci possono essere determinate in misura non proporzionale ai conferimenti.

Art. 6 - OBBLIGHI E COMPETENZE DEI SOCI

6.1 I soci possono, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, mettere a disposizione della Società, previa, ove previste, le necessarie determinazioni dei competenti organi di governo o gestione, beni strumentali, nonché effettuare prestazioni di servizi con idoneo impegno delle rispettive strutture operative e delle tecnologie a loro disposizione.

6.2 Il corrispettivo per i servizi le tecnologie ed il personale di ciascun soggetto nell'ambito della Società verrà determinato dall'Organo di Amministrazione in base al prezzo o tariffa normalmente praticati dal socio o, in difetto, in base a quelli di mercato.

Art. 7 - ESERCIZIO SOCIALE

7.1 L'esercizio sociale dura dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. L'Organo di Amministrazione provvede, entro i termini e con l'osservanza dell'art. 2478-bis c.c. e delle altre disposizioni di legge applicabili, alla compilazione del bilancio di esercizio, corredandolo con la relazione della gestione degli amministratori, la relazione dell'Organo di Controllo e con una relazione tecnico/scientifica, nonché con gli altri documenti eventualmente prescritti dalla legge.

Art. 8 - SOCI

8.1 I soci possono essere enti di natura pubblica o privata. Si considerano di natura pubblica i soci sottoposti direttamente o indirettamente al controllo pubblico.

8.2 In considerazione della funzione della Società e della sua natura di struttura operativa promossa da Istituzioni pubbliche per la realizzazione di finalità pubblicistiche, la maggioranza del capitale sociale deve essere complessivamente detenuta dai soci di natura pubblica.

8.3 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Tuttavia, ai sensi dell'art. 2468, comma 3, c.c., ai soci sotto indicati spettano in via esclusiva i seguenti diritti particolari:

- alla Camera di Commercio di Pordenone – Udine, d'intesa con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, spetta il diritto di designare un componente del Consiglio di Amministrazione che assumerà il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione, cui il Consiglio di Amministrazione attribuirà le deleghe previste dall'art. 12, previa autorizzazione dell'Assemblea;
- alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, alla Confindustria Udine e al Comune di Udine spetta il diritto di designare un componente ciascuno del Consiglio di Amministrazione;
- all'Area Science Park il diritto di designare un componente del Consiglio di Amministrazione che assumerà il ruolo di Amministratore Delegato, cui il Consiglio di Amministrazione attribuirà le deleghe previste dal successivo art. 11;
- alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e all'Area Science Park il diritto di esprimere in maniera congiunta il loro voto, favorevole e necessario, per l'adozione delle delibere di cui all'art. 10.8, lettere a), b), c), d), f), g), i) e di cui ai successivi artt. 18, 21 e 23.

8.4 Inoltre, in relazione al programmato aumento del capitale sociale, che sarà sottoscritto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ma sarà liberato dal Consorzio Innova FVG, mediante conferimento di un ramo d'azienda, il cui valore sarà imputato in parte al capitale e in parte a una riserva targata, sono riconosciuti alla stessa Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 2468, comma 3, c.c., il diritto di essere unica ed esclusiva titolare di tale riserva, da considerarsi targata a suo favore, e i seguenti correlati diritti:

- a) di utilizzarla per un aumento oneroso a suo favore del capitale sociale;
- b) di pretenderne la postergazione nel caso di perdite;
- c) di ottenere la restituzione delle somme confluite in tale riserva, nel rispetto delle norme procedurali in vigore;
- d) di pretenderne il rimborso con priorità in caso di liquidazione della Società, dopo il pagamento dei debiti sociali.

8.5 I medesimi diritti, inoltre, sono attribuiti ai soci sopra indicati personalmente e, quindi, non sono trasferibili ai loro aventi causa a qualunque titolo.

Art. 9 - ORGANI SOCIALI

9.1 Sono organi dell'Ente:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Organo di Amministrazione;
- d) l'Organo di controllo e/o il revisore legale dei conti.

9.2 Non è consentito istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

9.3 I componenti degli organi sociali non percepiscono gettoni di presenza, né premi di risultato, salvo che non siano deliberati prima dello svolgimento delle attività, né trattamenti di fine mandato.

9.4 I componenti degli organi amministrativi e di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalle norme tempo per tempo vigenti. 9.5 I consiglieri non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

Art. 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI

10.1 L'Assemblea è costituita dai legali rappresentanti dei soci che possono farsi sostituire, anche permanentemente, nella partecipazione alle adunanze da un loro delegato, cui viene riconosciuto il diritto di voto in relazione alle quote di partecipazione al capitale di cui all'art. 5.

10.2 La delega dovrà essere inviata, con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, ventiquattro ore prima della seduta, salvo motivati casi di forza maggiore. Non è ammessa più di una delega a favore del medesimo soggetto.

10.3 La convocazione deve avvenire, con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno otto giorni prima della riunione. Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, per il caso in cui nella prima l'assemblea non risultasse legalmente costituita; la seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

10.4 È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, mediante mezzi di telecomunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tal caso la riunione si ritiene svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

10.5 In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa regolarmente costituita e la deliberazione s'intende adottata, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'Organo di controllo, per dichiarazione del Presidente, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

10.6 L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta motivata di un numero di soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

10.7 L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno, una delle quali per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

10.8 L'Assemblea, in particolare:

- a) svolge una funzione di indirizzo, approvando il piano strategico triennale, i programmi e gli obiettivi della Società;

- b) nomina l'amministratore unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione; nel caso di nomina del C.d.A., dovranno essere rispettati i diritti particolari previsti dall'art. 8.3;
- c) nomina l'Organo di Controllo e/o il revisore legale dei conti;
- d) determina un importo complessivo per la remunerazione degli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche; entro tale importo complessivo la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione;
- e) approva il bilancio di previsione ed il bilancio d'esercizio, predisposti dall'Organo di Amministrazione;
- f) approva le modifiche del presente Statuto;
- g) delibera la costituzione ovvero la partecipazione ad associazioni, consorzi, enti e altre forme associative di diritto pubblico e privato, nonché a società di persone o di capitali, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- h) approva l'ingresso nel capitale sociale di eventuali nuovi soggetti pubblici o privati, nazionali o esteri, purché obiettivamente interessati al conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto dell'art. 8.1;
- i) provvede su ogni altra eventuale deliberazione si rendesse necessaria nell'interesse della Società.

10.9 Le deliberazioni assembleari di cui al precedente articolo 10.8, lettere a), b), c), d), f), g), i) e di cui ai successivi artt. 18, 21 e 23, vengono adottate con i voti favorevoli dei due terzi del capitale sociale, comprensivi del voto favorevole congiunto dei soci Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Area Science Park, come stabilito nel precedente art. 8.3.

10.10 Le deliberazioni assembleari di cui al precedente comma settimo, lettera h), vengono adottate con i voti favorevoli dei due terzi del capitale sociale.

10.11 Le deliberazioni assembleari di cui al comma settimo, lettera e), vengono adottate con i voti favorevoli della maggioranza del capitale sociale, che includano tuttavia anche la maggioranza dei voti spettanti ai soci pubblici di cui all'art. 8.1.

10.12 Le maggioranze di cui sopra sono calcolate in base alle quote possedute da ogni socio.

10.13 Al fine di assicurare il rispetto del principio di equilibrio di genere, la scelta dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo, se collegiali, è effettuata in modo da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, e dell'organo di controllo, ove collegiale.

Art. 11 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

11.1 La società è amministrata, a seconda di quanto stabilito dai soci in sede di nomina, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da 5 (cinque) membri.

11.2 In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione i consiglieri sono nominati dall'Assemblea, nel rispetto dei diritti particolari previsti dall'art. 8.3.

11.3 Qualora per qualsiasi motivo vengano a mancare uno o più consiglieri, senza che ne venga meno la maggioranza, i soci che avevano designato i consiglieri uscenti, ai sensi dell'art. 8.3, avranno diritto di sostituirli con consiglieri di loro nomina.

11.4 Qualora per qualsiasi motivo venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, s'intenderà decaduto l'intero Consiglio ed i consiglieri rimasti in carica, o in mancanza

l'Organo di controllo, dovranno convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.

11.5 Gli Amministratori restano in carica per un periodo di tre esercizi, rinnovabile fino al massimo di tre mandati.

11.6 Il C.d.A. al fine di dotarsi di un modello organizzativo dovrà:

- a) nominare, ai sensi dell'art. 8.3, come Presidente il consigliere designato dalla CCIAA, d'intesa con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, cui verranno attribuite anche deleghe in materia di sviluppo del territorio montano previa autorizzazione dell'Assemblea;
- b) nominare, ai sensi dell'art. 8.3, come Amministratore Delegato il consigliere designato da Area Science Park, cui verranno attribuite anche le deleghe in materia di gestione e di risorse umane;
- c) dotarsi di un regolamento di funzionamento, che potrà essere modificato dal Consiglio stesso con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

11.7 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con invito scritto, mediante qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, previa autorizzazione espressa e revocabile, contenente l'ordine del giorno da comunicarsi almeno tre giorni prima della riunione.

11.8 Per la validità della seduta è necessaria la partecipazione della maggioranza dei membri.

11.9 È possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

11.10 Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente o in sua assenza dell'Amministratore Delegato.

11.11 All'Organo di Amministrazione spettano le più ampie facoltà per tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, essendo ad esso deferito tutto ciò che dalla legge e dal presente Statuto non sia inderogabilmente riservato all'Assemblea. 11.12 In particolare, senza che la seguente esemplificazione possa essere interpretata come limitazione di poteri relativamente alle materie non menzionate, ha competenza per:

- a) deliberare il programma annuale di attività, l'istituzione di nuovi laboratori, con eventuale budget economico finanziario;
- b) deliberare in merito alla stipula di contratti e agli atti riferiti ai rapporti contrattuali della Società, ivi compresi acquisti ed alienazioni patrimoniali e deliberare in ordine a tutte le altre spese;

- c) proporre all'Assemblea la destinazione dell'utile, in conformità dell'art. 4.5, o la copertura delle perdite e gli aumenti di capitale sociale;
- d) accertare il verificarsi di una delle cause di scioglimento della Società;
- e) assumere ogni altra determinazione e provvedimento relativi all'attuazione di tutto quanto rientrante nell'oggetto societario;
- f) nominare, per la realizzazione di singoli progetti, uno o più responsabili, conferendo adeguati poteri e attribuendo funzioni di attuazione operativa delle proprie deliberazioni determinandone il relativo compenso quale costo di progetto.

Art. 12 - PRESIDENTE

12.1 Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione, se questi non è nominato dall'Assemblea.

12.2 Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società a ogni effetto di legge.

12.3 Il Presidente ha la funzione di elaborare, con il supporto dell'Amministratore Delegato, le linee strategiche, i programmi operativi, il budget e il piano di investimenti della Società.

12.4 Al Presidente saranno anche attribuite le seguenti deleghe in materia di sviluppo del territorio montano, ai sensi dell'art.11.6, previa autorizzazione dell'Assemblea:

- a) cura dello sviluppo del territorio montano e dei progetti;
- b) esercizio delle funzioni operative nelle materie di relativa competenza;
- c) cura dell'organizzazione delle necessarie risorse umane e degli impianti e materiali con autonomia tecnico-amministrativa di decisione.

12.5 Il Presidente convoca l'Assemblea ai sensi dell'art. 10. In caso di assenza, impedimento o cessazione del Presidente, lo sostituisce l'Amministratore Delegato.

12.6 In caso di cessazione del Presidente, l'Amministratore Delegato convoca immediatamente l'Assemblea per la nomina di un nuovo Presidente.

12.7 Il Presidente e l'Amministratore Delegato nell'ambito delle relative deleghe, in caso di necessità e urgenza potranno compiere atti di competenza del Consiglio di Amministrazione con successiva ratifica dello stesso nella prima seduta utile.

Art. 13 – AMMINISTRATORE DELEGATO

13.1 L'Amministratore Delegato di cui all'art. 11.6:

- a) assume la responsabilità gestionale della Società, inclusa la gestione delle risorse umane;
- b) assicura il raggiungimento degli obiettivi aziendali;
- c) compie gli atti di ordinaria amministrazione occorrenti per la gestione sociale;
- d) supporta il Presidente nell'elaborazione delle linee strategiche, dei programmi operativi, del budget e del piano di investimenti della Società.

13.2 L'Amministratore Delegato esercita le funzioni di cui al comma precedente in base ai poteri e alle deleghe conferiti dall'Organo di Amministrazione e sovrintende agli uffici e alle risorse umane della Società.

Art. 14 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

14.1 La società nomina un organo di controllo e/o un revisore; secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina, l'organo di controllo potrà essere costituito da un sindaco unico o da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti.

14.2 L'organo di controllo e/o il revisore avranno le competenze e i poteri previsti dalla legge per le società per azioni in quanto compatibile con l'art. 2477 c. c.

14.3 Qualora la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, la revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo purché sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo che l'assemblea deliberi di affidarla ad un revisore legale dei conti o a una società di revisione legale.

Art. 15 - COMITATO DI INDIRIZZO TECNICO SCIENTIFICO

15.1 Il Comitato di Indirizzo Tecnico Scientifico (in seguito anche C.I.T.S.) ed il suo Presidente, rappresentativi di Università, enti di ricerca e mondo dell'impresa, sono nominati dall'Organo di Amministrazione, che ne determina altresì il numero dei membri, fino ad un massimo di cinque. Il Presidente è indicato dall'Università di Udine.

15.2 Il Comitato di Indirizzo Tecnico Scientifico ha funzione consultiva di proposta, elaborazione e controllo dell'andamento degli indirizzi in materia tecnico/scientifica e ha la facoltà di formulare, in detta materia, proposte all'Organo di Amministrazione; delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri; in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.

15.3 L'Organo di Amministrazione si avvale del contributo e del parere del C.I.T.S. nella preparazione dei programmi di attività e/o dei piani di sviluppo, nella stesura di relazioni su temi specifici, nonché nella gestione tecnica/scientifica della Società.

15.4 In particolare:

- a) propone la realizzazione di progetti e di modalità organizzative per svilupparli;
- b) realizza la valutazione tecnico/scientifica di progetti, nonché consulenza in relazione all'individuazione di indirizzi, modalità e ambiti di intervento, criteri di monitoraggio delle attività;
- c) attiva consultazioni periodiche sullo stato di avanzamento dei progetti e sui risultati raggiunti.

15.5 L'Organo di Amministrazione delibera sul regolamento operativo del C.I.T.S. nonché su eventuali compensi spettanti ai suoi membri. Il C.I.T.S. resta in carica per 3 anni. Sostituzioni ed integrazioni, qualora necessarie, possono sempre essere disposte dall'Organo di Amministrazione, fino alla durata naturale.

Art. 16 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

16.1 La responsabilità della Società è disciplinata dall'art. 2462 c. c.

16.2 La Società agisce, di norma, esclusivamente in nome proprio. L'assunzione di obbligazioni da parte degli organi della Società per conto dei singoli soci deve essere espressamente autorizzata da apposite convenzioni tra la Società e i soci interessati e notificate alle terze parti contraenti.

Art. 17 - NUOVI SOGGETTI ADERENTI CON AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE O PER CESSIONE DI QUOTE

17.1 Eventuali nuove adesioni di soggetti pubblici o privati, nazionali o esteri, purché obiettivamente interessati al conseguimento dell'oggetto sociale, nonché il relativo numero di quote sottoscritte, devono essere preventivamente approvate dall'Assemblea con la maggioranza indicata dall'art. 10.10.

17.2 Nel caso di nuove adesioni si deve garantire la maggioranza pubblica ai sensi dell'art. 8.

Art. 18 - CESSIONE DI QUOTE

18.1 I soci possono cedere le loro quote o parte delle stesse, garantendo la maggioranza pubblica ai sensi dell'art. 8, con il consenso dell'Assemblea espresso con la maggioranza indicata dall'art. 10.8, che dovrà esprimersi entro 3 mesi dalla messa a disposizione delle quote.

Art. 19 – DIRITTO DI PRELAZIONE

19.1 Il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà comunicare la propria offerta all'Organo amministrativo con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

19.2 L'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, a sua volta comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto, con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, deve comunicare all'organo amministrativo l'intenzione di esercitare il diritto di prelazione non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento (risultante, nel primo caso, dal timbro postale) della comunicazione da parte dell'organo amministrativo stesso;

b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro 180 giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento da inviarsi entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta, della data fissata per il trasferimento e del notaio a tal fine designato dagli acquirenti.

19.3 Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

19.4 Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

19.5 Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche allo stesso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

19.6 La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 c.c. Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale momento, il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel libro dei soci, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella *denuntiatio*.

19.7 La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

19.8 Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

19.9 In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 c.c.

Art. 20 - RECESSO DEI SOCI

20.1 I soci possono recedere in qualsiasi momento dalla Società, anche parzialmente, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o lettera inviata alla Società con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, fermo l'obbligo del socio recedente di adempiere a tutte le obbligazioni da lui assunti nei confronti della Società stessa o di terzi anteriormente il recesso, ivi compresi gli obblighi che gli derivano dal presente atto.

Art. 21 - ESCLUSIONE DEI SOCI

21.1 L' esclusione dalla Società è deliberata dall'Assemblea nei confronti del singolo socio, con la maggioranza di cui all'art. 10.8, e per i seguenti motivi:

- a) avvio delle procedure concorsuali a carico del socio;
- b) apertura delle procedure di liquidazione del socio;
- c) estinzione, a qualunque titolo, del socio come persona giuridica pubblica o privata;
- d) grave inosservanza delle disposizioni del presente statuto e degli obblighi del socio, anche di carattere consortile;
- e) fatti lesivi dell'attività o dell'immagine della Società.

21.2 L'esclusione inoltre può essere deliberata nei confronti del socio privato in caso di trasformazione sostanziale dell'oggetto della propria attività imprenditoriale o sociale, anche se conseguente ad operazioni di fusione o trasformazione delle singole società e imprese.

21.3 Le deliberazioni relative all'esclusione devono essere comunicate al socio dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento entro il quindicesimo giorno successivo all'adozione della delibera di esclusione, che diventa efficace dal momento della ricezione da parte del socio della predetta comunicazione.

21.4 Il socio escluso rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso la Società o verso i terzi, che risultino pendenti al momento della ricezione della comunicazione di cui al comma precedente, salvo il risarcimento di eventuali danni arrecati alla Società dal socio escluso ai sensi della lettera d) del primo comma.

Art. 22 - ULTERIORI EFFETTI DEL RECESSO E DELL'ESCLUSIONE

22.1 Dal momento dell'intervenuta efficacia del recesso o dell'esclusione, i soci receduti o esclusi perdono la qualifica di soci e ogni diritto a ulteriori prestazioni da parte della Società, anche se connesse o conseguenti all'esecuzione o al perfezionamento dell'esecuzione delle obbligazioni precedentemente assunte nei confronti della Società o dei terzi e che risultino pendenti alla data nella quale il recesso o l'esclusione divengono efficaci.

Art. 23 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

23.1 La Società si scioglie per le cause previste dalla legge o per deliberazione dell'Assemblea adottata con la maggioranza di cui all'art. 10.8.

23.2 La Società si scioglie altresì nel caso in cui i soci di natura pubblica di cui all'art. 8.2, in seguito a recesso, cessione o a qualunque altro evento sociale, non detengano più la maggioranza del capitale.

23.3 In caso di scioglimento, i liquidatori, dopo aver risolto tutte le pendenze, dovranno provvedere alla devoluzione della consistenza residuale a fini esclusivamente di ricerca scientifica, con esclusione di eventuali riserve o poste di bilancio di spettanza di singoli soci.

Art. 24 – RISORSE UMANE

24.1 La Società stabilisce, con propri provvedimenti, i criteri e le modalità per il reclutamento delle risorse umane nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea,

di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art. 35, comma 3, del D:Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto art. 35, comma 3, del medesimo D.Lgs. 165/2001.

Art. 25 -DISPOSIZIONI FINALI

25.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni di legge in materia di società a responsabilità limitata ed ove queste non provvedano si applicheranno le norme in materia di società per azioni in quanto compatibili con lo scopo consortile.

F.to: Feragotto Dino

F.to: Pierpaolo Martina

F.to: Margherita Gottardo (l.s.)